

Allegati al presente capitolato:

- Clausole antimafia

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è la fornitura di conglomerato bituminoso a caldo.

ART. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

La fornitura di conglomerato bituminoso a caldo avverrà mediante approvvigionamento diretto presso il punto vendita dell'aggiudicatario.

L'ordinativo avverrà, da parte di nostro personale incaricato, secondo le specifiche esigenze e necessità di Gaia Servizi srl, direttamente presso il punto vendita dell'aggiudicatario con mezzi di proprietà di Gaia Servizi srl, al quale dovrà corrispondere l'emissione della bolla di consegna da parte dell'operatore economico.

La ditta dovrà garantire la fornitura presso l'impianto indicato in sede di offerta nel raggio di 20 (venti) km dalla sede operativa di Gaia Servizi srl, sita in via privata Stelvio, n. 38 – 20021 Bollate (MI). La distanza sarà calcolata utilizzando il portale <https://maps.google.it> e individuando il percorso più breve, senza pedaggio.

La copertura oraria giornaliera minima dovrà garantire la possibilità di approvvigionamento da parte di Gaia Servizi srl dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, dal lunedì al sabato compresi.

La fornitura dovrà essere garantita anche durante l'orario notturno, qualora la stazione appaltante ne facesse richiesta, alle condizioni offerte in sede di gara.

L'asfalto fornito dovrà essere conforme alle normative vigenti: l'inosservanza di tale conformità è causa di inadempimento del contratto.

ART. 3 MODALITA' PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E DEI DOCUMENTI CONTABILI

I documenti di trasporto dovranno essere divisi per centri di costo e contenere i codici descrizione dell'articolo e le quantità.

I documenti contabili dovranno essere emessi mensilmente.

ART. 4 PENALITA' E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'aggiudicatario dovrà sempre garantire la fornitura di conglomerato bituminoso, pena l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo contrattuale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento può applicare la risoluzione del contratto per grave inadempimento. È fatto comunque salvo e a carico dell'aggiudicatario l'eventuale maggiore danno.

Poiché il presente contratto viene stipulato anche per garantire le obbligazioni derivanti dal Contratto di Servizio concluso tra il Comune di Bollate e Gaia Servizi srl, in caso di risoluzione da parte del Comune di Bollate del predetto Contratto di Servizio, la scrivente si riserva di recedere unilateralmente dal contratto senza che l'appaltatore possa avere alcunché a pretendere a qualsiasi titolo per effetto di tale recesso.

Nel caso in cui Gaia Servizi srl dovesse pagare qualsiasi penalità nei confronti del proprio Committente per cause imputabili all'Appaltatore, lo stesso dovrà corrispondere tutte le spese sostenute per il danno recato.

Tutti gli importi relativi alle penali e ai danni cagionati dall'Appaltatore saranno trattenuti dalla scrivente al momento della liquidazione delle spese all'Appaltatore.

ART. 5 PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento sarà effettuato a 60 gg data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario previo rilascio da parte degli enti previdenziali del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare.

La fattura dovrà, tassativamente, riportare i riferimenti della presente procedura nonché il numero di CIG. Il documento in narrativa dovrà essere inviato ai seguenti indirizzi mail: a.nagni@gaiaservizi.eu; adriano.delmiglio@gaiaservizi.eu.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Gaia Servizi srl rientra nella normativa Split Payment e, pertanto, dall' 01 luglio 2017 tutte le fatture dovranno riportare la seguente dicitura: "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti. Art 17-ter del DPR n 633/1972 - Split Payment".

Dato che dall'1° gennaio 2019 entrerà in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica, si comunica che il codice SDI da utilizzare è: N9KM26R.

ART. 6 GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto ed entro 10 gg. dalla richiesta, una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale iva esclusa, così come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

L'importo è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per usufruire del beneficio l'operatore economico dovrà allegare al deposito definitivo, copia conforme all'originale relativa alla certificazione di qualità in corso di validità.

L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Infine, nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del d.lgs. 50/16. La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte di Gaia Servizi srl, e dovrà essere conforme a quanto stabilito all'art. 93 del D.Lgs. 50/16.

La fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva dovrà essere corredata d'idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Per soggetti firmatari si intendono gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla copia del documento d'identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che Gaia Servizi srl dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto dell'Appaltatore a causa di inadempimento.

Resta salvo per Gaia Servizi srl l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltatore resta obbligato a reintegrare la cauzione di cui Gaia Servizi srl avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In tal caso, qualora la cauzione sia prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere prevista la facoltà di rivalsa della scrivente.

In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Appaltatore prelevandone l'importo dalle somme dovute per l'appalto.

ART. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Gaia Servizi srl, nei casi previsti di seguito, può procedere, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., alla risoluzione del contratto d'appalto senza che l'Appaltatore possa pretendere risarcimenti od indennizzi di alcun genere:

- a) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali non eliminata a seguito di diffida formale da parte di Gaia Servizi srl;
- b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell'Appaltatore, della fornitura oggetto di appalto non dipendente da causa di forza maggiore;
- c) quando l'impresa appaltatrice risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l'attività, salvo quanto previsto all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
- d) frode;
- e) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- f) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- g) nel caso di subappalto non autorizzato;
- h) al ricorrere della situazione di cui all'art. 4 del presente capitolato;
- i) al ripetersi di mancato pagamento o ritardo nel pagamento degli stipendi al personale.

Nel caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escutere la cauzione definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.

ART. 8 RECESSO

Gaia Servizi srl si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata RR o PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. 9 VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

In caso di fallimento dell'appaltatore, risoluzione contrattuale o recesso dal contratto ci si riserva la facoltà di assegnare il servizio alla ditta classificatasi seconda nella graduatoria, alle medesime condizioni proposte in sede di gara dall'originario aggiudicatario; il concorrente classificatosi in posizione utile in graduatoria sarà pertanto tenuto all'accettazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto. Nel caso in cui non si eserciti tale facoltà la ditta seconda in graduatoria non potrà pretendere nulla.

ART. 10 SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO

Il contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata in formato elettronico: sono a carico dell'aggiudicatario i relativi costi.

ART. 11 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

ART. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali raccolti saranno trattati in maniera cartacea e telematica anche attraverso l'uso di strumenti digitali informatici, nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative implementate ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018 e riferite alle procedure regolate dal presente disciplinare di gara.

ART. 13 SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI ANTIMAFIA

L'aggiudicatario è tenuto alla sottoscrizione delle allegate clausole contrattuali approvate con delibera di Giunta Comunale n. 171 del 19/12/2012. Il mancato rispetto delle clausole contrattuali antimafia e del protocollo di legalità di cui sopra darà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

ART. 14 SOTTOSCRIZIONE PATTO DI INTEGRITÀ

I partecipanti alla gara sono tenuti alla sottoscrizione dell'allegato "Patto di Integrità" approvato con delibera di Giunta Comunale di Bollate n. 140 del 15/12/2015.

ART. 15 RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO E ART. 53 COMMA 16/TER DEL D.LGS. 165/01

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza del codice di comportamento (codice etico) di Gaia Servizi srl, visionabile sul sito

della società nella sezione Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – atti generali a pag. 2.

L'appaltatore è tenuto inoltre a non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Gaia Servizi srl nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'esclusione dalla gara e la risoluzione contrattuale.

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Allegato – Clausole antimafia

Clausola n. 1:

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2011 presso la Prefettura di Milano, tra l'altro consultabile sul sito del Comune di Bollate nella Sezione "*Atti e Documenti/Protocollo di Legalità*" ovvero sul sito della Prefettura di Milano nella Sezione "*Attività/19/10/2011 - Prevenzione e contrasto a infiltrazioni della criminalità*" e che, se pur non trascritte, qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2:

L'impresa si impegna a comunicare al Comune di Bollate, per il successivo inoltro alla Prefettura, l'elenco di tutte le imprese e i loro assetti societari coinvolte a qualsiasi titolo contrattuale, in maniera diretta o indiretta nella realizzazione delle opere, servizi e forniture, avuto riguardo alle attività sensibili individuate con direttiva del Ministero dell'Interno pro tempore del 23 giugno 2010. Tale obbligo concerne altresì ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3:

L'impresa si impegna, in nome proprio e dei soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto, a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria e alla Prefettura qualsivoglia tentativo di pressione criminale, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), che venga avanzata nel corso dell'esecuzione delle prestazioni nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, pena la risoluzione del contratto.

Clausola n. 4:

L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto e/o affidamenti inferiori al 2% del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 84, del D. Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria salvo il maggior

danno, nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5:

L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; nonché in materia di pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi, delle ritenute fiscali da parte sia delle imprese appaltatrici che delle eventuali imprese subappaltatrici.

Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice sarà in ogni caso subordinato alla previa acquisizione del certificato DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

Clausola n. 6:

L'impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le Stazioni Appaltanti del Comune di Bollate, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7:

L'impresa si impegna alla nomina di un referente di cantiere responsabile della redazione di un rapporto di cantiere contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti nel cantiere al fine delle verifiche antimafia.

Clausola n. 8:

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, pena la risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale.